



Newsletter Wikilabour.it

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Legge 28 marzo 2022, n. 25, in G.U. 28 marzo 2022 n. 73

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Il 29 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n. 25/2022, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 4/2022 (cd. **decreto Sostegni-ter**). Di seguito si fornisce una sintesi delle principali novità in materia di lavoro intervenute in sede di conversione del decreto, ad integrazione della [scheda](#) pubblicata con la newsletter n. 3 del 16 febbraio 2022.

ESONERO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DEL SETTORE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR (ART. 4, COMMI 2-TER - 2-SEPTIES)

Previsto, in via transitoria, un esonero dalla contribuzione previdenziale in favore delle aziende operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator. L'esonero è riconosciuto con riferimento alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fino a un massimo di cinque mesi (anche non continuativi), relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022 ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022.

Tale esonero, che viene riparametrato e applicato su base mensile, non incide sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'applicazione del beneficio in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, nell'ambito del Temporary Framework approvato per l'emergenza COVID-19.

INGRESSO IN ITALIA PER LAVORO DEI NOMADI DIGITALI E LAVORATORI DA REMOTO (ART. 6-QUINQUIES)

L'articolo 6-quinquies, introdotto in sede di conversione del DL 4/2022, inserisce i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all'Unione Europea tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari (art. 27, comma 1 del TU sull'immigrazione - D.Lgs n. 286/1998).

Sono considerati nomadi digitali e lavoratori da remoto i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.

Nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, a questi soggetti non verrà richiesto il nulla osta al lavoro. Il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i



rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale.

È demandata ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, dei limiti minimi di reddito del richiedente nonché delle modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 7, COMMA 1)

Si amplia il novero delle imprese che possono ricorrere alla CIG o al Fondo di integrazione salariale (FIS) scontati, ottenendo l'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale (9% della retribuzione per la CIG, 4% della retribuzione per il FIS) in corrispondenza di sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa avvenute tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022.

I settori interessati dall'esenzione transitoria in oggetto, così come integrati in sede di conversione in legge del DL 4/2022, fanno parte degli ambiti del turismo, della ristorazione, del commercio all'ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi.

L'elenco puntuale dei datori di lavoro che potranno beneficiare dell'esonero in commento, con l'indicazione dei relativi codici ATECO, è contenuto nell'Allegato 1 della legge.

ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (ART. 7, COMMI 2-BIS - 2-QUINQUIES)

I commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 7, introdotti in sede di conversione, recano misure volte ad assicurare alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla Legge n. 170/2010, uguali opportunità per l'accesso al mondo del lavoro, anche attraverso la previsione di idonee modalità di svolgimento delle attività di selezione in ambito privato, nonché una migliore inclusione professionale, disponendo al contempo che tali misure siano applicate in ambito sociale e in ogni occasione di valutazione di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di un'attività lavorativa, evitando ogni forma di discriminazione.

In ambito privato viene inoltre garantito l'inserimento lavorativo delle persone con DSA già a partire dalle attività di selezione, assicurando condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (ART. 23-QUATER)

Nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro l'articolo 23-quater, inserito in sede di conversione, **differisce dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022** la norma transitoria introdotta dalla [legge n. 215/2021](#) relativamente alla durata massima complessiva delle missioni a termine presso un soggetto utilizzatore, svolte da lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI E APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI E PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 28-QUATER)

Viene previsto per i lavori edili di cui all'Allegato X D.Lgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, la possibilità di accedere ad eventuali benefici previsti dagli articoli 119, 119 -ter, 120 e 121 del [decreto-legge n. 34/2020](#) (convertito con modificazioni dalla [legge n. 77/2020](#)), nonché quelli previsti dall'articolo 16,



comma 2, del DL n. 63/2013, dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 205/2017 e dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 160/2019, solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51, D.Lgs n. 81/2015.

Il contratto collettivo applicato, deve inoltre essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

[leggi il testo...](#)